



Esente da Bollo e Registro
D.Lgs. 117/2017/
ALLEGATO ALL'ATTO
Reg.to 09 DIC. 2022
al N. 3669/S3

AURET, AUTISMO RICERCA E TERAPIE ODV

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

STATUTOⁱ

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDI ED OPERATIVITÀ

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE ED OPERATIVITÀ

1.1 È costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, in seguito denominato anche "*Codice del Terzo Settore*" e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: "**AURET, AUTISMO, RICERCA E TERAPIE ODV**", più semplicemente indicata qui di seguito come "Associazione", "Ente" o con l'acronimo "**AURET ODV**".

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di 06135 Perugia, fraz. Ponte S. Giovanni, loc. Balanzano, strada Tiberina Sud n. 7/c.

1.3 L'eventuale cambio della sede legale di AURET ODV all'interno della Regione non comporterà modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti ed agli associati.

1.4 L'Associazione opera in tutto il territorio della Repubblica Italiana con possibilità di svolgere la propria attività anche all'estero anche in collaborazione con associazioni, fondazioni, comitati etc. aventi analoghi scopi e finalità.

1.5 Il Consiglio Direttivo, potrà autorizzare la creazione di sedi, associazioni territoriali - comunali, regionali e/o provinciali – sia in altre parti d'Italia che all'estero, purché queste abbiano scopi e finalità analoghe, concedendo alle stesse l'affiliazione.



Tali autorizzazioni/affiliazioni potranno essere concesse senza che tale decisione comporti modifica dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, anche in base ad apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria.

ART. 2 – EFFICACIA DELLO STATUTO

2.1 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti ad AURET ODV; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

3.1 Lo Statuto è interpretato analogicamente alle norme sull'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al c.c..

ART. 4 – DURATA

4.1 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

4.2 Per tutta la durata dell'Associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

TITOLO II

PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ

ART. 5 – FINALITÀ SPECIFICHE: AUTISMO E PATOLOGIE CONNESSE

5.1 Contrariamente a quanto riportato nelle classificazioni internazionali - *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (D.S.M.)* della Società Americana di Psichiatria ed



International Classification of Diseases and Disorders (I.C.D.) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si ritiene che l'autismo non sia una mera “*disfunzione cerebrale*” fine a sé stessa né tanto meno un disturbo psicogenetico o meramente neuropsichiatrico.

5.2 Secondo i più recenti studi internazionali l'autismo o meglio gli “autismi”, lungi dall'essere una patologia neuropsichiatrica o di natura “genetica” mai accertata come tale da punto di vista medico-scientifico, può essere considerato:

- Una Patologia organica multisistemica di natura autoimmune, ovvero una malattia che colpisce più parti dell'organismo;
- Ad eziologia varia, ovvero multifattoriale, cioè potenzialmente derivante da cause diverse. Le parti dell'organismo maggiormente interessate di norma sono: il sistema nervoso centrale e periferico; il sistema immunitario; l'apparato gastrointestinale.

5.3 Finora, infatti, la scienza cd “ufficiale” in maniera quanto meno miope ha sempre classificato l'Autismo come una mera “Sindrome” in base ai comportamenti esteriori dei soggetti riconosciuti come autistici ed agli effetti senza essere mai andata realmente alla ricerca delle cause organiche poste a monte degli stessi.

5.4 AURET ODV svolge in particolare attività di ricerca, aiuto, sostegno nell'ambito dell'autismo, delle patologie ad esso in qualche modo affini e/o collegate, della disabilità e della malasanità.

5.5 AURET ODV si propone pertanto di svolgere le attività di ricerca, informazione ed assistenza nell'ambito delle seguenti attività:

- Autismo (eziologia, diagnosi, trattamento e cure);
- Vaccinazioni (benefici, rischi, obiezione ed obblighi e tutela);
- Disabilità (informazione e tutela);



- . Salute e Malasanità;

- . Diritti e Libertà in generale.

5.6 I fondatori di AURET ODV, preso infatti atto della carenza di una corretta quanto sistematica e capillare informazione su tali argomenti da parte delle istituzioni preposte, hanno avvertito il bisogno di:

a). Offrire a tutti gli interessati un punto di riferimento serio, aggiornato e qualificato, in merito agli argomenti di cui sopra ed a quelli ad essi strettamente collegati, sia dal punto di vista medico-scientifico che giuridico, anche mediante l'utilizzo di siti internet, social network, convegni, dibattiti, eventi, incontri, partecipazione a trasmissioni televisive e/o radiofoniche, articoli di stampa etc..

b). Offrire alle persone con disabilità e/o danneggiate – con particolare riferimento all'Autismo – ed alle rispettive famiglie, anche grazie all'ausilio tecnico di specialisti dei rispettivi settori, quelle indicazioni, mediche, logopediche e foniatriche, cognitivo-comportamentali, dietetiche e nutrizionali etc. assolutamente necessarie a sopperire alle gravi carenze del SSN in ordine ad eziologia, prevenzione, diagnosi e terapia dell'autismo e/o delle patologie autoimmuni ad esso correlate, al trattamento di patologie croniche ed handicappanti.

c). Favorire la conoscenza dell'autismo e delle altre problematiche ad esso affini/collegate al fine di: promuovere la ricerca della sua eziologia e del suo progressivo proliferare in modo tale da porvi un freno; promuovere la conoscenza e la consapevolezza della patologia; promuovere il riconoscimento precoce dell'Autismo e la presa in carico del bambino da parte delle USL; promuovere lo studio e la conoscenza degli interventi medici tesi a curare tali patologie organiche responsabili del corteo sintomatologico autistico; promuovere la conoscenza, il riconoscimento e la diffusione della cd "Enterocolite Autistica" e della dieta privativa di glutine e caseina (SGSC) al fine di eliminare glutomorfine e casomorfine responsabili dei comportamenti "problema"; promuovere la conoscenza, il riconoscimento e la diffusione di quegli interventi integrati (logopedici, cognitivo-comportamentali



etc.) universalmente riconosciuti come maggiormente efficaci, complementari rispetto a quelli meramente neuropsichiatrici e farmacologici forniti dal S.S.N.; promuovere, così come già ottenuto in altre regioni e province, la facoltatività dell'obbligo vaccinale ovvero della vaccinazione come “scelta *informata, meditata e consapevole*” offerta al cittadino piuttosto che come mero “obbligo” imposto allo stesso; promuovere e favorire ogni altra iniziativa volta a far conoscere l'autismo ed a ricercare soluzioni allo stesso; favorire ed accrescere la massima conoscenza e l'approfondimento delle problematiche riguardanti la disabilità intellettiva, nonché contribuire a migliorare la vita delle persone con ritardo intellettivo, organizzando idonee attività sportive e promozionali, iniziative didattiche, pedagogiche e formative ed ogni altra iniziativa ritenuta valida ed opportuna per promuovere processi abilitativi e di corretta integrazione nel contesto sociale, economico, politico e culturale.

d). Offrire a tutti gli interessati, anche mediante l'ausilio di tecnici del settore, quelle indicazioni di carattere giuridico assolutamente necessarie per potersi destreggiare tra le mille difficoltà di una normativa arcaica e spesso contraddittoria, di un welfare non adeguato e di istituzioni non rispondenti alle esigenze da una parte degli interessati e delle rispettive famiglie e dall'altra di un Paese che voglia definirsi “civile” e democratico.

Tra queste, problematiche connesse a: a) riconoscimento dell'handicap, della legge 104/92 e dei relativi benefici (indennità di frequenza e di accompagnamento, ausili etc.); b) frequenza, il sostegno e l'assistenza scolastiche; c) assistenza domiciliare diretta ed indiretta; d) consenso/dissenso vaccinale e medico in genere; e) riconoscimento dell'indennizzo ex lege 210/92, di quello ex lege 229/2005, del risarcimento del danno derivante da vaccinazioni e da malasanità in genere; e) tutela dei diritti e delle libertà.

5.7 L'Associazione si propone quindi di:

a). Porre le famiglie dei soggetti autistici al primo posto di qualsivoglia protocollo terapeutico



riconoscendo nei genitori e negli altri stretti congiunti i primi e più importanti “terapisti”.

b). Incentivare il collegamento tra le famiglie, promuovere l’interscambio di esperienze e valorizzarne le potenzialità terapeutiche come primaria componente educativa.

c). Promuovere ed organizzare attività di volontariato anche ai sensi della *lex* 266/91.

d). Promuovere l’istituzione di studi scientifici sull’autismo e sulle patologie neurologiche autoimmuni ad esso correlate.

e). Incentivare la collaborazione con equipe scientifiche, società, associazioni, Enti pubblici e privati allo scopo di veicolare la ricerca scientifica verso studi innovativi sull’autismo e sulle patologie autoimmuni ad esso correlate, sulle loro cause ed i loro possibili rimedi.

f). Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, nell’educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all’integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.

g). Promuovere la diffusione dell’informazione relativa all’autismo sia presso l’opinione pubblica che presso operatori del settore mediante convegni, conferenze, eventi in genere, anche di natura culturale, partecipazione a trasmissioni televisive e radiofoniche, articoli e pubblicazioni sia in rete che su riviste ed anche mediante l’organizzazione di corsi destinati non solo a genitori ma anche ad insegnanti di sostegno, assistenti, OSS ed operatori in genere, in coerenza non tanto con le definizioni internazionali ufficiali dell’autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) ma soprattutto con le conoscenze più recenti in materia conseguenti ai più recenti studi internazionali e quindi con lo stato dell’arte.

h). Perseguire e realizzare rapporti di collaborazione e/o di collegamento, convenzioni e stabilire accreditamenti con Enti pubblici (Ministeri, Regioni, Enti locali, Scuole, ASL, Ospedali, Istituti di ricerca e cura etc.) e privati, con Associazioni, Fondazioni e/o strutture che forniscono servizi aventi finalità simili sia italiane che straniere oltre che con società private al fine di promuovere attività formative,



educative, socio sanitarie, riabilitative, sportive, di avviamento al lavoro, e di ricercare risorse e sostegni necessari per il perseguimento delle sopraindicate finalità sociali.

i). Promuovere strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo congiunto tra loro, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei soggetti autistici e degli altri disabili aventi patologie assimilabili.

j). Promuovere e stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre onlus al fine di sostenere ed incentivare i proficui servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.

k). Promuovere e stabilire rapporti di collaborazione e/o di federazione con associazioni italiane e straniere aventi le stesse finalità ed i medesimi obiettivi.

5.8 I fondatori hanno quindi voluto creare un organismo che possa, mediante il perseguimento delle attività istituzionali, mettere a fuoco tutte le esigenze, fornire le indicazioni necessarie e sostenere tutte quelle attività tese a garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di tutte le persone, comprese quelle con disabilità, per il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione ad attività culturali, politiche, economiche e sociali.

5.9 È ferma convinzione dei fondatori che il progetto di vita futuro delle persone con disabilità dipende da un cambiamento culturale che accolga ed agevoli la piena partecipazione della diversità per cui si impegnano a raccogliere i bisogni del territorio e quindi a realizzare progetti ed attività rivolti alla crescita del bene comune, aperti al contributo di tutti coloro che condividono le stesse finalità così come in dettaglio analizzate dal presente Statuto che costituisce parte integrante dell'Atto Costitutivo.

5.10 È fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle specifiche indicate in precedenza e di quelle più generali elencate al successivo articolo 6. In base a quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117; potranno essere tuttavia svolte attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei



limiti consentiti dal medesimo Codice del Terzo Settore.

5.11 AURET ODV opera su tutto il territorio nazionale.

ART. 6 – FINALITÀ GENERALI

6.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, D.Lgs. n. 117/2017 cd *Codice del Terzo Settore*, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a). Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 08.11.2000, n. 328, e succ. modif., ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 05.02.1992, n. 104, e alla legge 22.06.2016, n.112, e succ. modif.;

b). Interventi e prestazioni sanitarie;

c). Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14.02.2001 (G.U. n. 129 del 06.06.2001, e succ. modif.);

d). Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28.03.2003, n. 53, e succ. modif., nonché le **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**

g). Formazione universitaria e post-universitaria;

h). Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i). Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p). Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge



06.06. 2016, n. 106;

s). Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18.08.2015, n. 141, e succ. modif.;

u). Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.08.2016, n. 166, e succ. modif., o **erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate** o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v). Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w). Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei **diritti dei consumatori e degli utenti** delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, **promozione delle pari opportunità** e delle iniziative di **aiuto reciproco**, incluse le **banche dei tempi** di cui all'articolo 27 della legge 08.03.2000, n. 53, e i **gruppi di acquisto solidale** di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24.12.2007, n. 244;

z). Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, ogni altra attività tesa ad agevolare gli associati, ivi comprese

6.2 Questo elenco tassativo potrà essere *aggiornato* con apposito D.P.C.M., ai sensi dell'art. 5, comma 2 D.Lgs n. 117/2017, mediante semplice approvazione da parte dell'assemblea.

6.3 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del *Codice del Terzo Settore*, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale che individuerà criteri e limiti: *“tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale”*.

6.4 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del *Codice del Terzo Settore*, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,



trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi, ex art. 7, comma 2 D.Lgs. n. 117/2017, può essere anche svolta in forma *organizzata e continuativa* e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

6.5 È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo, dal precedente articolo 5. e da quelle ad esse strettamente connesse.

TITOLO III

GLI ASSOCIATI

ART. 7 – SOCI: TIPOLOGIE ED AMMISSIONE

7.1 Il numero degli associati è illimitato.

7.2 Possono essere soci dell'Associazione Nazionale AURET ODV sia persone fisiche, nel pieno godimento dei diritti civili e politici e di ineccepibile condotta morale e professionale, che gli Enti come indicato nel D.Lgs. n.117/2017: entrambi debbono essere mossi da spirito di solidarietà e condividere le finalità dell'Associazione di cui ai precedenti artt. 5 e 6 che si debbono impegnare a realizzare con la loro opera, competenze e conoscenze.

7.3 Le persone fisiche sono soci dell'Associazione sia in quanto soci diretti di AURET ODV che in quanto soci delle sedi territoriali dell'Associazione, ove presenti; gli Enti sono le eventuali sezioni territoriali di AURET ODV.

7.4 L'ammissione dei soci è subordinata alla presentazione al Consiglio Direttivo:

a). Una **Domanda scritta** che dovrà contenere:

-. L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;



- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- Gli altri dati ritenuti necessari, contenuti nella domanda stessa;

b). Un **Modulo Privacy** per l'acquisizione, trattamento, gestione, trasmissione, comunicazione etc. dei dati sensibili in base al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE n.2016/679 (G.U. U. E. n. 127 del 23.05.2018).

c). Il **Pagamento della quota annuale** così come indicata dall'Assemblea e che è inizialmente fissata in € 21,00 per i Soci Sostenitori ed in € 51,00 per i soci Ordinari.

I moduli di cui sopra, di norma, possono essere rispettivamente reperiti, compilati e trasmessi ad AURET ODV attraverso il sito web **www.auretitalia.org**, ovvero mediante iscrizione alle sezioni territoriali di competenza eventualmente esistenti, oppure mediante iscrizione presso la sede di AURET ODV o nel corso delle singole iniziative.

Analogamente, il pagamento della quota annuale potrà essere effettuato mediante il predetto sito web **www.auretitalia.org**, nell'apposito spazio Paypal, ovvero mediante bonifico bancario all'IBAN di AURET ODV.

7.5 L'ammissione ad AURET ODV è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, nel corso della prima seduta utile.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato ed *annotata*, a cura del Consiglio stesso, nel libro degli associati

7.6 Lo *status* di associato decorre dalla data di presentazione della domanda ed ha carattere *permanente* e può venire meno solo in caso di recesso o per le eventuali cause di esclusione



previste all'art. 9 del presente Statuto o in un apposito Regolamento; non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

7.7 Sono previste le seguenti categorie di soci:

1). **FONDATORI:** sono coloro i quali hanno promosso e dato vita all'Associazione anche mediante sottoscrizione dell'Atto Costitutivo della stessa. Svolgono attività e prestano la loro opera in modo personale e gratuito in favore dell'Associazione concorrendo ad organizzare e/o partecipare attivamente alle iniziative ed alle attività della stessa. Possono essere esentati dal versamento della quota annuale.

2). **ORDINARI:** sono di norma i soci che svolgono attività e prestano con continuità la loro opera in modo personale e gratuito in favore di AURET ODV concorrendo ad organizzare e/o partecipare attivamente alle iniziative ed alle attività dell'Associazione: tra questi i membri degli organismi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Board scientifico e giuridico, referenti e responsabili vari ed i presidenti delle eventuali sezioni territoriali di AURET ODV.).

Sono inoltre considerati soci Ordinari coloro i quali versano la quota stabilita annualmente dall'Assemblea per essi, inizialmente prevista in € 51,00/anno.

3). **ONORARI:** vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo di AURET ODV per meriti particolari svolti in favore dell'Associazione avendo svolto attività e/o prestato la loro opera in modo personale e gratuito concorrendo ad organizzare e/o partecipare attivamente alle iniziative e le attività della stessa.

4). **SOSTENITORI:** sono tutti coloro i quali, previa iscrizione, sostengono AURET ODV nelle sue attività ma che non partecipano oppure partecipano alle attività dell'Associazione in modo non



continuativo e gratuito, soprattutto attraverso la promozione di: sponsorizzazioni, contributi finanziari, ovvero mediante donazione o comodato di beni e servizi etc.

I Sostenitori provvedono al versamento della quota stabilita annualmente dall'Assemblea, inizialmente prevista in € 21,00/anno.

7.8 All'atto della presentazione della domanda di ammissione, come indicato in precedenza, il socio dovrà provvedere a versare la quota associativa corrispondente alla tipologia di socio per la quale presenta la domanda stessa (Onorario o Sostenitore).

Il versamento della quota associativa relativa al rinnovo della qualità di socio dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di febbraio.

Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

8.1 Tutti gli associati, regolarmente iscritti ad AURET ODV al momento della convocazione dell'Assemblea ed in regola con il pagamento delle quote annuali, ove dovute, hanno diritto di voto per l'elezione degli organi sociali.

8.2 Tutti gli associati hanno il **diritto** di:

- a. Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b. Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c. Frequentare i locali dell'Associazione;
- d. Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e. Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività istituzionali;
- f. Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- g. Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri



associativi;

8.3 Tutti gli associati hanno diritto a partecipare all'attività di cui al precedente punto 8.2.

8.4 Tutti i Soci hanno il **dovere** di:

- Rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa con le modalità e nell'importo annualmente stabilito dall'Assemblea in base alla tipologia di soci alla quale appartengono.

8.5 I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

9.1 La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

9.2 Il socio può recedere dal suo *status* mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo; la dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima ex art. 24, comma 2 c.c..

9.3 Il socio che contravviene gravemente agli obblighi e doveri stabiliti dal presente Statuto, nei Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi associativi oppure che abbia arrecato danni materiali e/o morali alle attività o all'immagine dell'Associazione può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo che deve comunicare le contestazioni all'interessato e chiedergli di fornire eventuali giustificazioni.

9.4 L'Assemblea delibera con voto segreto e dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato a mezzo raccomandata, pec o mail all'indirizzo indicato e questi potrà presentare le proprie controdeduzioni.

9.5 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun



diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART.10 – DECADENZA

10.1 La qualità di socio si perde inoltre per:

- Decadenza, in caso di mancato pagamento della quota sociale; la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e decorre dalla data della delibera.

10.2 I soci che abbiano cessato in qualsiasi modo di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi già versati e sono comunque obbligati al versamento di quelli già maturati in precedenza.

TITOLO IV

GLI ORGANI SOCIALI

ART.11 - INDICAZIONE DEGLI ORGANI

11.1 Sono organi necessari dell'Associazione:

- **L'Assemblea**
- **Il Consiglio Direttivo**
- **Il Presidente**
- **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

11.2 Sono organi facoltativi:

- Il Comitato Scientifico o Board Scientifico
- Il Comitato Giuridico o Board Giuridico
- Altri organismi ritenuti utili e/o necessari espressamente approvati dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificati dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti.



Tutte le cariche sociali sono gratuite.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

ART.12 - COMPOSIZIONE

12.1 Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti gli associati che risultano iscritti nel libro degli associati da almeno sei mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa.

12.2 Ciascun associato esprime un voto.

12.3 Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione; la delega non può essere conferita in bianco.

12.4 La delega può essere conferita solo ad un altro socio ex art. 2372, comma 4 c.c..

12.5 Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati (compreso sé stesso).

12.6. Il Socio, ove possibile, può richiedere di partecipare anche mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero può esprimere il voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota ex art. 24, comma 4 D.Lgs. n. 117/2017.

12.7 I presenti, prima dell'inizio dei lavori, procedono all'elezione del Presidente dell'Assemblea e del Segretario che avranno il compito di regolarne i lavori in base all'ordine del giorno ed a quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti.

12.8 L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.

ART.13 - COMPITI

13.1 L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

a. *Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori;*

b. *Approva il bilancio consuntivo di esercizio;*



- c. Delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- d. Delibera sulla *esclusione degli associati*;
- e. Delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- f. Approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- g. Delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- h. Fissare l'importo delle quote sociali annuali;
- i. Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- l. Eleggere e revocare il Presidente ed il Consiglio Direttivo
- m. Delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART.14 - CONVOCAZIONE

14.1 L'Assemblea si riunisce in via Ordinaria almeno una volta all'anno, in occasione dall'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e di quello preventivo, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

Negli altri casi anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di un numero di soci corrispondente almeno ad 1/5 degli aventi diritto.

14.2 L'Assemblea si riunisce in via Straordinaria su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo o di un numero di soci corrispondente ad 1/3 degli aventi diritto.

14.3 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio (anche attraverso l'invio con raccomandata, posta elettronica, pec, e gruppi telegram regionali), oppure mediante affissione presso la sede dell'Associazione, pubblicazione nel sito internet dell'Associazione



www.auretitalia.org. dell'avviso di convocazione contenente: la data, l'ora, il luogo della convocazione ed il relativo ordine del giorno.

Il medesimo avviso di convocazione dovrà inoltre indicare la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, qualora la prima non dovesse raggiungere il numero previsto di partecipanti.

14.4 L'avviso di convocazione, tranne casi eccezionali, dovrà essere pubblicato ovvero pervenire ai singoli associati almeno sette giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea.

14.5 L'Assemblea è convocata di norma presso la sede dell'Associazione ma può essere convocata anche fuori dalla sede sociale in luogo idoneo ad accogliere tutti i soci.

14.6 All'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, come indicato nel precedente art. 12.6, qualora ve ne siano i presupposti, possono chiedere di partecipare anche soci ubicati in luoghi diversi da quello della sede assembleare sempreché, a prescindere dalla distanza:

- a. siano collegati in videoconferenza (Skype, Zoom, etc.) ovvero in modalità audio e video in modo tale da poter partecipare attivamente alle discussioni ed alle votazioni in modalità simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e da non recare intralcio allo svolgimento dell'Assemblea;
- b. il Presidente dell'Assemblea sia in condizione di accertare identità e legittimazione dei soci collegati, constatare e proclamare simultaneamente i risultati delle votazioni.

14.7 L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

14.8 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

14.9 L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni relative alla responsabilità degli amministratori, questi non hanno diritto di voto.

14.10 La partecipazione alle Assemblee, senza diritto di voto, è aperta anche ai soci sostenitori ed



ordinari che hanno diritto anche di intervenire alla discussione ma solo previa autorizzazione da parte del Presidente dell'Assemblea.

Alle Assemblee, se possibile, possono partecipare senza alcun diritto, nemmeno di intervento, anche ai non soci.

14.11 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate nel verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e quindi dovranno essere portate a conoscenza di tutti i soci mediante invio o pubblicazione nei siti, pagine e gruppi di cui sopra.

ART.15 – ASSEMBLEA ORDINARIA

15.1 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione.

15.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e di quello preventivo.

15.3 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci Fondatori ed Ordinari, ovvero dalla metà più uno degli aventi diritto alla data della convocazione presenti in proprio o a mezzo apposita delega scritta.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita a prescindere dal numero dei partecipanti.

15.4 Per quanto altro, si fa riferimento ai precedenti articoli 12, 13 e 14 dello Statuto.

ART.16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

16.1 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

16.2 La convocazione dell'Assemblea straordinaria è meramente eventuale o facoltativa ovvero può essere convocata qualora se ne ravvisi la necessità.



16.3 L'Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto, presenti in proprio o per delega, e delibera col voto favorevole della maggioranza di questi.

In *seconda convocazione* è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e delibera col voto favorevole della maggioranza di essi.

16.4 Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati presenti.

16.5 Per quanto altro, si fa riferimento ai precedenti articoli 12, 13 e 14 del presente Statuto.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

17.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

17.3 In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* del Consiglio Direttivo:

- a. Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c. Predisporre il Bilancio consuntivo di esercizio e quello preventivo;
- d. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e. Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;



- f. Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g. Stipulare, per il tramite del Presidente, tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati e redigere il relativo Inventario.

17.4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di almeno 5 componenti, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente; l'Assemblea stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo prima della loro elezione.

17.5 I componenti sono eletti dall'Assemblea unicamente tra i Soci Fondatori e/o Ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali.

17.6 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza alcun vincolo nel numero dei mandati.

17.7 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

17.8 La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile sia con quella di Revisore dei conti.

17.9 Una volta insediatosi, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Segretario ed il Tesoriere.

17.10 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017 o *Codice del Terzo Settore*, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



17.11 In caso di dimissioni di un Consigliere, al suo posto subentra il Socio immediatamente successivo nella graduatoria dei voti rilevata dal verbale dell'ultima elezione, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Qualora non sia possibile detta integrazione, il numero dei membri del Consiglio Direttivo resterà diminuito sino alle successive elezioni.

17.12 Il Consigliere dimissionario resta comunque giuridicamente responsabile per gli impegni di natura economico-finanziaria precedentemente contratti dall'Associazione e da lui deliberati.

ART. 18 – CONVOCAZIONE

18.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione per gli adempimenti previsti dallo Statuto ed ogni qual volta ritenuto opportuno.

Può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri con un minimo di due.

18.2 La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà avvenire entro 5 gg dalla richiesta con le modalità di pubblicazione e/o comunicazione già viste per l'Assemblea.

18.3 L'avviso di convocazione, in caso di necessità ed urgenza, potrà pervenire almeno 24h prima della data di convocazione.

18.4 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riportate su apposito registro;

quelle di maggiore interesse potranno essere eventualmente portate a conoscenza dei soci mediante pubblicazione e/o comunicazione come visto in precedenza.

CAPO II – PRESIDENTE

ART. 19 – IL PRESIDENTE



19.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno..

19.2 Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

19.3 La durata della carica di Presidente è triennale, così come quella del Consiglio Direttivo e cessa per: scadenza del mandato; dimissioni volontarie; eventuale revoca decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

19.4 Almeno un mese prima della scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

19.5 Con il venir meno delle funzioni di Presidente, per qualsivoglia motivo, decadono automaticamente tutti gli incarichi da questi eventualmente attribuiti, a meno di successiva conferma da parte del suo successore.

19.6 Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*

ART. 20 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

20.1 Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'operato del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea per verificarne la rispondenza agli scopi statutari e alla normativa vigente dal punto di vista contabile con particolare riferimento agli impegni di spesa ed ai bilanci.

20.2 Il Collegio dei Revisori è organo meramente eventuale nel senso che l'Associazione non è tenuta alla sua costituzione se non nei casi espressamente previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 o



Codice del Terzo Settore ovvero nel caso in cui l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti *limiti*:

- 1). Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- 2). Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- 3). Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del predetto D.Lgs. n. 117/2017.

20.3 Qualora costituito, il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea preferibilmente tra gli associati e dura in carica tre anni. Questi, una volta eletti, provvedono alla nomina del Presidente del Collegio.

20.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

20.5 In caso di dimissioni o revoca di un membro del Collegio, si procederà come previsto per i componenti del Consiglio Direttivo al precedente art. 17.11 e 17.12.

*

ART. 21 – CONVOCAZIONE

21.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal Presidente ogni qual volta ritenuto opportuno.

21.2 La convocazione del Collegio dei Revisori dovrà avvenire con le modalità già viste per l'Assemblea.

*

ART. 22 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

22.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla



Legge di cui al precedente art. 20.2 e dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ex art. 31 D.Lgs. n. 117/2017.

CAPO V – I COMITATI SCIENTIFICI O “BOARD”

*

ART. 23 – IL COMITATO SCIENTIFICO

23.1 Il Comitato Scientifico o *Board Scientifico* è l'organo “tecnico-scientifico” meramente eventuale di natura consultiva dell'Associazione ed è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

23.2 Il Board Scientifico è composto da un numero imprecisato di membri “tecnici” nominati a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 372, comma 1 lett. d) L.R. n. 11/2015, tra gli specialisti delle materie medico-scientifiche ritenute attinenti allo spirito ed agli scopi dell'Associazione, tra i quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: docenti ed assistenti universitari; ricercatori; medici e pediatri; neuropsichiatri e neuropsichiatri infantili; psicologi; gastroenterologi; biologi; nutrizionisti; chimici; farmacisti; logopedisti e foniatri; fisici e matematici; OSS; terapisti della riabilitazione accreditati; assistenti alla disabilità; giornalisti specializzati ed altre figure professionali collegate alle materie ritenute d'interesse dal Consiglio Direttivo.

23.3 Possono inoltre essere chiamate a far parte del Comitato Scientifico e proposte per la nomina al Consiglio Direttivo, le persone che, per attività professionale e/o esperienze di vita, siano ritenute portatrici di conoscenze utili specifiche e quindi meritevoli della carica.

23.4 I componenti del Board Scientifico durano in carica fino ad eventuale revoca o dimissioni.

23.5 L'eventuale revoca è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

*



ART. 24 – CONVOCAZIONE

24.1 La convocazione del Board, stante la sua natura meramente consultiva, potrà avvenire con le modalità già viste per l'Assemblea o anche in via informale.

24.2 Il Board si ritiene regolarmente costituito a prescindere dal numero dei partecipanti.

*

ART. 25 – IL COMITATO GIURIDICO

25.1 Il Comitato Giuridico o *Board Giuridico* è l'organo "tecnico-giuridico" meramente eventuale di natura consultiva dell'Associazione ed è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

25.2 Il Board Scientifico è composto da un numero imprecisato di membri "tecnici" nominati a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 372, comma 1 lett. d) L.R. n. 11/2015, tra gli specialisti delle materie giuridiche ritenute attinenti allo spirito ed agli scopi dell'Associazione, tra i quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: docenti ed assistenti universitari; ricercatori; giuristi; avvocati; commercialisti; laureati in scienze politiche; giornalisti specializzati ed altre figure professionali collegate alle materie ritenute d'interesse dal Consiglio Direttivo.

25.3 Possono inoltre essere chiamate a far parte del Comitato Giuridico e proposte per la nomina al Consiglio Direttivo, le persone che, per attività professionale e/o esperienze di vita, siano ritenute portatrici di conoscenze utili specifiche e quindi meritevoli della carica.

25.4 I componenti del Board durano in carica fino ad eventuale revoca o dimissioni.

25.5 La revoca è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

*



ART. 26 – CONVOCAZIONE

26.1 La convocazione del Board, stante la sua natura meramente consultiva, potrà avvenire con le modalità già viste per l'Assemblea o anche in via informale.

26.2 Il Board si ritiene regolarmente costituito a prescindere dal numero dei partecipanti.

TITOLO V

RISORSE, ATTIVITÀ ECONOMICHE, BILANCIO, LIBRI CONTABILI

*

ART. 27 – LE RISORSE ECONOMICHE

27.1 Le risorse dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative annuali, contributi volontari e donazioni dei soci di AURET ODV e/o di terzi;
- Contributi provenienti da sedi distaccate di AURET ODV, ove esistenti, o da associazioni, comitati, federazioni ed altri soggetti affiliati, italiane e/o stranieri;
- Erogazioni e contributi provenienti da organismi sovranazionali ovvero da Stato, Regioni, da Enti Locali, Enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Entrate derivanti da donazioni o lasciti testamentari;
- Entrate relative a raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di promozione e sensibilizzazione;
- Entrate e rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate conseguenti a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di attività di natura commerciale e produttive a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;



- Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e con tutte le normative in materia di entrate delle organizzazioni di volontariato come ad esempio il DM 25 maggio 1995, in ottemperanza al requisito dell'assenza di fini di lucro come richiesto dall'art. 372, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2015.

*

ART. 28 – I BENI

28.1 I beni dell'Associazione sono i beni immobili, i beni mobili registrati ed i beni mobili di proprietà o in possesso dell'associazione.

I beni immobili e quelli mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati e dovranno essere iscritti nel patrimonio dell'Associazione di cui al relativo Inventario, consultabile da tutti i soci ed affiliati.

28.2 Eventuali lasciti testamentari a titolo di erede dovranno essere accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione e previa delibera autorizzata dal Consiglio Direttivo, unicamente *con beneficio d'inventario*.

Per quanto attiene invece ad eventuali lasciti a titolo di legati o donazioni sarà sufficiente la sola autorizzazione del Consiglio Direttivo.

28.3 L'eventuale compravendita di beni immobili o di beni mobili registrati dovrà essere effettuata dal Presidente, previa delibera autorizzata dal Consiglio Direttivo.

28.4 E' fatto comunque obbligo iscrivere a bilancio i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti come richiesto dall'art.372, comma 1, lett. f) della L.R. n. 11/2015.

*

ART. 29 – LE CONVENZIONI

29.1 Eventuali convenzioni saranno stipulate dal Presidente, previa delibera autorizzazione del Consiglio Direttivo che dovrà anche dare indicazioni in ordine al loro contenuto ed a tutti gli atti



propedeutici necessari alla stipula.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

*

ART. 30 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

27.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; ciò, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

30.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

*

ART. 31 – PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ MARGINALI

31.1 Gli eventuali proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

31.2 L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi che deve essere in ogni caso in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D.Lgs. n. 117/2017.

*

ART. 32 – ESERCIZI E BILANCIO

32.1 Il Consiglio Direttivo deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea, previo parere del Collegio dei Revisori se costituito, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e quindi *depositarlo* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

32.2 Qualora ricavi, rendite, proventi e/o entrate di qualsiasi tipo superino l'importo di un milione di



euro/anno l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

32.3 L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

32.4 Il primo esercizio di AURET ODV si chiuderà il 31.12.2018; i successivi esercizi avranno inizio il primo gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Conseguentemente, i documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorreranno dal primo gennaio di ogni anno.

32.5 Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno solare trascorso.

*

ART. 33 – LIBRI SOCIALI

33.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

a. Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo per il tramite del Responsabile amministrativo;

b. Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo per il tramite del Responsabile amministrativo;

c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, , tenuto a cura del Consiglio Direttivo per il tramite del Responsabile amministrativo;

d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo per il tramite del Responsabile amministrativo;

e. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Revisori, se costituito, tenuto a cura



dello stesso organo;

f. Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

33.2 Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previo richiesta scritta da inviare, anche per email, al Consiglio Direttivo; in tal caso, i libri dovranno essere messi a disposizione del socio entro quindici giorni presso la sede di AURET ODV.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI CIRCA I VOLONTARI, LA RESPONSABILITÀ E LE INCOMPATIBILITÀ

*

ART. 34 – I VOLONTARI

34.1 I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

34.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

34.3 L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

34.4 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 ovvero anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00



euro mensili ed il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

34.5 La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

34.6 Non si considera volontario l'associato che *occasionalmente* coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (art. 17, comma 6 D.Lgs n. 117/2017).

34.7 I *lavoratori subordinati* che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di *flessibilità di orario di lavoro* o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale (art. 17, comma 6-bis D.Lgs. n. 117/2017).

34.8 L'*incompatibilità* e le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017.

*

ART. 34 – PERSONALE RETRIBUITO

34.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 117/2017.

30.2 I rapporti tra Associazione e personale retribuito sono disciplinati dalla vigente normativa e dal Regolamento.

*

ART. 35 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

35.1 I soci e quanti prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

35.2 La copertura assicurativa, in base a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017, è elemento essenziale delle *convenzioni* tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i



relativi *oneri* sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

*

ART. 36 – RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

36.1 L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

*

ART. 37 – ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

37.1 L'Associazione, quale organizzazione di volontariato, si assicura per i danni derivanti da responsabilità contrattuale della stessa.

*

ART. 38 - CONFLITTI D'INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ

38.1 Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio Direttivo o dell'eventuale Consiglio dei Revisori di AURET ODV sono incompatibili tra di loro e con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative e società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture appartenenti ad AURET ODV.

38.2 L'eventuale incompatibilità delle medesime cariche con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni con le quali si intrattengono rapporti, sarà sottoposta al giudizio del Consiglio Direttivo che dovrà valutarle caso per caso ed alla successiva ratifica da parte dell'Assemblea.

38.3 L'eventuale incompatibilità opera solo dal momento della elezione e fino alla scadenza del mandato/incarico.



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

*

ART. 39 – REGOLAMENTI

39.1 Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità/opportunità, può decidere di predisporre un apposito Regolamento interno per indicare ulteriori norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto.

39.2 Il Regolamento, una volta approvato dal Consiglio Direttivo, dovrà quindi essere ratificato dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui agli articoli precedenti.

39.3 Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità/opportunità, può decidere di predisporre altri Regolamenti coi quali disciplinare specifiche attività dell'Associazione.

39.4 Anche tali Regolamenti, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, dovranno quindi essere ratificati dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui agli articoli precedenti.

*

ART. 40 – DEVOLUZIONE PATRIMONIO

40.1 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, Lex 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

*



ART. 41 – DISPOSIZIONI FINALI

41.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117*, cd *Codice del Terzo Settore*, e dal Codice Civile, in quanto compatibile.

Perugia, lì 25.11.2022

Il Presidente

Il segretario

